

OGGETTO: P.2729 - Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri
Operatore Economico Fondamenta S.r.l.
CIG 8626559DAD - CUP C31C18000100005

Spett.le

Fincosit S.r.l.

(RTI Fincosit S.r.l./Giuggia Costruzioni S.r.l.)

PEC: fincositsrl@legalmail.it

e

FG Prà S.c.a.r.l.

PEC: fgpra@legalmail.it

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12.04.2020 con il quale la Dott. Ing. Erica Torre è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 2729 - riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri;

VISTO il decreto n. 192 del 08.03.2021 con il quale è stato, tra l'altro, aggiudicato l'appalto n. 2729 di cui al punto precedente, al RTI Fincosit S.r.l. in qualità di mandataria e Giuggia Costruzioni S.r.l. in qualità di mandante, per un importo complessivo di euro 16.866.967,69;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 8102 di Rep. e n. 6017 di raccolta del 10.05.2021 stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Fincosit S.r.l./Giuggia Costruzioni S.r.l. per il "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri" (P.2729);

CONSIDERATO che con atto n. 15269 di Rep. e n. 10431 di raccolta del 11.06.2021 è stata costituita società consortile a responsabilità limitata con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615 ter del Codice civile e 93 del D.P.R. 207/2010, denominata FG Prà S.c.a.r.l.;

VISTA l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Fincosit S.r.l. per conto di FG Prà S.c.a.r.l., assunta a protocollo Prot. del 15.02.2022 n.0004768.E, con la quale è stata avanzata la richiesta di affidamento dei lavori relativi alla

realizzazione di micropali, in capo all'operatore economico Fondamenta S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Turati 26 - C.F. e P. IVA 01543610180 per un importo complessivo di euro 545.959,08 comprensivo di euro 16.350,00 quali oneri di sicurezza, riconducibili nella categoria OS21;

RILEVATO che, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo contrattuale, e che l'eventuale subappalto relativo alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 (c.d. cat. "SIOS" o "superspecialistiche"), ove eccedenti il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

PRESO ATTO delle comunicazioni del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Matteo Agostini a mezzo mail del 22.02.2022, con la quale concede, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

RILEVATO che, con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale di lavorazioni soggiate alle condizioni, ove applicabili, di cui all'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in

essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionata al nulla osta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico Fondamenta S.r.l. - C.F. e P. IVA 01543610180 - per i lavori relativi alla realizzazione di micropali per un importo totale di euro 545.959,08 comprensivo di euro 16.350,00 quali oneri di sicurezza, riconducibili nella categoria OS21;

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Erica Torre)